



COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Prot. n.

Ordinanza n. 01/26

OGGETTO: Taglio piante su proprietà confinanti alle strade Provinciali e Comunali.

IL SINDACO

Richiamato l'analogo provvedimento (ordinanza n. 03 del 14/01/2025);

Viste le richieste pervenute da parte della Provincia del VCO prot. n. 181 del 13/01/2025 e dalla Prefettura VCO prot. n. 34071 del 23/10/2013, circa la necessità di attuare quanto previsto dagli artt. 16 - 29 e 31 del Codice della Strada a salvaguardia della viabilità e la pubblica incolumità;

Accertato che sui fondi privati in fregio alle strade Provinciali e Comunali nel territorio del Comune di Montecrestese sono presenti piante di alto fusto poste a ridosso del ciglio stradale con ramificazioni protese sulla sede viabile o con alberi inclinati/pericolanti sulle strade specificate;

Rilevato che tali piante e relative ramificazioni possono in caso di caduta sulla strada creare pericolo e ostacolo al transito veicolare;

Ravvisata la necessità di ingiungere ai proprietari il taglio delle stesse e/o delle relative ramificazioni a tutela della pubblica sicurezza delle strade pubbliche interessate;

Richiamata la circolare Prefettizia prot. n. 52698 del 29-12-09 (Protezione Civile-Taglio piante sulla strada);

Visti gli artt. 16 - 29 - 31 e 211 del D. Lgs. 30-04-92 n. 285 (nuovo C.d.S.);

Visto l'art. 26 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di attuazione);

Visto il D. Lgs. n. 267/00;

ORDINA

Ai proprietari o comproprietari responsabili in solido dei terreni su cui insistono **piante e relative ramificazioni protese sulle strade Provinciali e Comunali nel territorio del Comune di Montecrestese il taglio delle stesse per le motivazioni addotte in premessa entro il termine di 26 marzo 2026.**

Si avverte che, in caso di mancato adempimento, le operazioni sopraelencate potranno essere eseguite d'ufficio da parte dell'amministrazione Comunale con addebito delle spese a carico dei proprietari interessati e comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 173,00 ai sensi del art. 29 Codice della Strada.

Gli Uffici Tecnico e di Polizia Municipale sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza. Copia dell'atto è inviata per conoscenza alla Prefettura, alla Provincia del V.C.O. ed al Corpo Forestale dello Stato stazione di Domodossola.

Si ricorda che i proprietari dei fondi sono responsabili civilmente e penalmente dei danni che si potrebbero verificare a persone e mezzi transitanti sulla rete stradale causati dalla mancata osservanza della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. del Piemonte entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

MONTECRESTESE,

27 GEN. 2026

